

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 28 marzo 1990

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

<p>LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI</p>	<p>DECRETO 10 marzo 1990.</p>
<p><u>LEGGE 23 marzo 1990, n. 61.</u> <u>Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, associazione dotata di statuto consultivo del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite</u> Pag. 3</p>	<p>Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Domus et Magister - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Corato, e nomina del commissario liquidatore. Pag. 10</p>
<p><u>LEGGE 26 marzo 1990, n. 62.</u> <u>Norme in materia di lotterie, tombole e pesche. Disciplina degli effetti dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989, n. 255</u> Pag. 8</p>	<p>Ministero del tesoro</p> <p>DECRETO 23 marzo 1990.</p>
<p>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 1990. Individuazione, per alcune amministrazioni, di settori per i quali costituire rapporti di lavoro a tempo determinato Pag. 8</p>	<p>Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° aprile 1992 ed emissione della seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° marzo 1994. Pag. 10</p>
<p>DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI Ministero del lavoro e della previdenza sociale</p> <p>DECRETO 9 marzo 1990. Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio caseifici Bologna Modena - Società a responsabilità limitata», in Calderara di Reno, e nomina dei commissari liquidatori. Pag. 9</p>	<p>DECRETO 26 marzo 1990.</p> <p>Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° aprile 1984 (setteennali), 1° ottobre 1984 (setteennali), 18 ottobre 1985 (quinquennali), 1° aprile 1988 (quinquennali), 1° ottobre 1988 (quinquennali) e 1° aprile 1989 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di aprile 1990 e scadenza nel mese di ottobre 1990 Pag. 14</p>

DECRETO 26 marzo 1990

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° aprile 1985 (decennali), 1° aprile 1986 (decennali), 18 aprile 1986 (sessennali), 1° aprile 1987 (decennali) e 21 aprile 1987 (settemnali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di aprile 1990 e scadenza nel mese di aprile 1991

Pag. 15

Ministro per il coordinamento
della protezione civile

ORDINANZA 20 marzo 1990.

Acquisto di sette autobotti per rifornimento idropotabile.
(Ordinanza n. 1881/FPC)

Pag. 16

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Firenze

DECRETO RETTORALE 29 gennaio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università

Pag. 17

Università di Brescia

DECRETO RETTORALE 5 gennaio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università

Pag. 19

Seconda Università di Roma

DECRETO RETTORALE 15 gennaio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università

Pag. 19

Università cattolica del Sacro Cuore di Milano

DECRETO RETTORALE 15 gennaio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università

Pag. 20

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Sostituzione di rappresentanti delle imprese - settore agricoltura - e dell'ENI presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Pag. 22

Ministero del tesoro: Corso dei cambi e media dei titoli del 22, 23 e 26 marzo 1990

Pag. 23

Ministero delle finanze: Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Trasporti Peroni, in Bonate Sopra.

Pag. 29

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi ad acquistare un immobile.

Pag. 29

RETTIFICHE**ERRATA-CORRIGE**

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Torino 18 ottobre 1989 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 289 del 12 dicembre 1989).

Pag. 29

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 marzo 1990, n. 61.

Proroga del contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano, associazione dotata di statuto consultivo del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il contributo annuo di L. 60.000.000, previsto a favore dell'associazione «Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale» con sede in Milano dalla legge 29 marzo 1985, n. 112, è aumentato per il triennio 1990-1992 a L. 90.000.000.

Art. 2.

1. Alla fine di ciascun esercizio finanziario la presidenza del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale presenterà al Ministro di grazia e giustizia una relazione con allegato rendiconto delle entrate e delle spese dell'istituto.

Art. 3.

1. All'onere di L. 90.000.000 per ciascuno degli anni 1990, 1991, 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

La legge n. 112/1985 prorogava il contributo annuo previsto a favore dell'associazione dalla legge 28 febbraio 1980, n. 49.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1801):

Presentato dal sen. Covi ed altri il 1° giugno 1989.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 20 luglio 1989, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 20 dicembre 1989 e approvato il 31 gennaio 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4541):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede legislativa, l'8 febbraio 1990, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla II commissione e approvato il 15 marzo 1990.

90G0097

LEGGE 26 marzo 1990, n. 62.

Norme in materia di lotterie, tombole e pesche. Disciplina degli effetti dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989, n. 255.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. — 1. A decorrere dall'anno 1990 è autorizzata la effettuazione di lotterie nazionali, fino ad un massimo di dodici ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui al comma 1.

3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale o internazionale, del collegamento con fatti e ricorrenze storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. Nella loro individuazione si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica, e garantire, nell'avvicendamento annuale, lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale.

4 Il decreto ministeriale di cui al comma 2 deve essere emanato entro il 31 ottobre di ogni anno ed ha effetto per l'anno successivo.

5. Per l'anno 1990 lo stesso decreto ministeriale dovrà essere emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Art. 2.

1. All'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, come sostituito dall'articolo 1, primo comma, della legge 26 marzo 1977, n. 105, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato.

«Per le lotterie abbinata a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale e ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

Le entrate di cui al secondo comma sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune, ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso secondo comma, è documentato in un allegato al bilancio.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo, delle lotterie abbinata a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel secondo comma».

Art. 3.

1. I biglietti delle lotterie di cui all'articolo 1 possono essere venduti anche all'estero, conformemente alle norme vigenti nei singoli Stati.

Art. 4.

1. Le cartoline di partecipazione ad estrazioni di premi connessi alle lotterie di cui all'articolo 1 possono raccogliere pubblicità alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Comitato generale per i giochi. Gli utili di tale attività sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato.

Art. 5.

1. L'organizzazione delle manifestazioni ed il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 sono attuati direttamente dai comuni, ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente riconosciute, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

Art. 6.

1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad istituire, con proprio decreto, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, le lotterie nazionali ad estrazione istantanea, previa adozione di idoneo regolamento da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede a vendere i biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea tramite le rivendite di generi di monopolio e le ricevitorie del lotto.

Art. 7.

1. Il Ministro delle finanze presenta annualmente al Parlamento una relazione sullo svolgimento delle lotterie di cui agli articoli 1 e 6.

Art. 8.

1. All'articolo 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, come da ultimo modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1989, n. 384, sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«Le operazioni previste al primo comma, n. 2), i cui premi non superino complessivamente 3 milioni di lire, e n. 3), il cui ricavato non ecceda la somma di 15 milioni di lire, promosse in occasione di feste o sagre a carattere locale e che abbiano ambito limitato alle feste o sagre stesse, sono considerate trattenimenti ai sensi dell'articolo 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e pertanto soggette alla sola autorizzazione amministrativa rilasciata dai comuni ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. I titoli di partecipazione alle operazioni predette devono essere contrassegnati a cura del promotore, senza obbligo di timbratura o punzonatura da parte dell'intendenza di finanza. Entro quindici giorni dalla chiusura della vendita delle cartelle della tombola o dei biglietti della pesca di

beneficenza, il promotore dovrà presentare all'intendenza di finanza una dichiarazione sui risultati dell'operazione, allegando la quietanza di versamento della tassa di lotteria, dovuta nella misura del 10 per cento sull'ammontare lordo della somma ricavata. Non si applicano alle operazioni di cui al presente comma gli articoli 41 del presente decreto e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano alle sottoscrizioni ed offerte di denaro con estrazione di premi, promosse, per l'autofinanziamento o per il finanziamento dei propri organi di stampa, dai partiti politici rappresentati nel Parlamento e nei consigli regionali, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dai partiti stessi».

Art. 9.

1. All'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, al comma 1, dopo le parole: «da un Sottosegretario di Stato» sono aggiunte le seguenti: «oppure dall'impiegato con qualifica più elevata», ed è aggiunta in fine la seguente lettera:

«d) un esperto in legislazione tributaria».

2. Le somme di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, aggiunto dall'articolo 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 591, da corrispondere con le medesime modalità, a decorrere dalla lotteria di Agnano 1989 sono poste a carico del capitolo 2001 dello stato di previsione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio 1989 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 10.

1. L'articolo 4 della legge 4 agosto 1955, n. 722, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. — 1. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabiliti, di volta in volta, il prezzo del biglietto, la data di estrazione dei premi e la nomina del funzionario incaricato della fedazione del verbale di estrazione e di abbinamento».

2. All'articolo 10, secondo comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, come sostituito dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 562, sono soppresse le parole: «ai magazzini o».

3. All'articolo 23, comma 4, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, come sostituito dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1988, n. 562,

le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze» sono sostituite con le seguenti: «con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro».

4. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

Art. 11.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 175, e 13 luglio 1989, n. 255.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 marzo 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle Finanze*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

Il testo originario dell'art. 1 della legge n. 722/1955 (Autorizzazione ad effettuare annualmente quattro lotterie nazionali), è il seguente:

«Art. 1. — È autorizzata l'effettuazione di quattro lotterie nazionali annuali: la "Lotteria di Merano", la "Lotteria di Agnano", la "Lotteria di Monza" ed una quarta lotteria collegata ad un avvenimento da determinare, di volta in volta, con decreto del Ministro per le finanze.

Le prime tre lotterie sono collegate rispettivamente con la corsa ippica internazionale di Merano; con la corsa ippica internazionale di Agnano e con la corsa automobilistica internazionale di Monza».

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 3 della legge n. 722/1955, come modificato da ultimo dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3. — Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato.

Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale e ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

Le entrate di cui al secondo comma sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune, ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso secondo comma, è documentato in un allegato al bilancio.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo, delle lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel secondo comma.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

La disposizione del presente articolo si applica anche agli utili delle lotterie non ancora attribuiti con provvedimenti divenuti efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 40 del R.D.L. n. 1933/1938, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 973/1939 (Riforma delle leggi sul lotto pubblico), come modificato da ultimo dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 40. — L'intendenza di finanza può autorizzare previo nulla osta della prefettura:

1) le lotterie promosse e dirette da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, con vendita di biglietti staccati da registri a matrice in numero determinato, il cui importo complessivo per ogni singola operazione non superi la somma di L. 100.000.000. La vendita di biglietti deve essere limitata al territorio della provincia:

2) le tombole promosse e dirette da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, purché il prodotto netto di esse sia destinato a scopi assistenziali, educativi e culturali e purché i premi non superino complessivamente la somma di L. 25.000.000. La vendita delle cartelle deve essere limitata al comune in cui la tombola si estrae e nei comuni limitrofi e deve effettuarsi per il tramite delle ricevitorie del lotto;

3) le pesche o banchi di beneficenza promossi e diretti da enti morali, associazioni e comitati senza fini di lucro, aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, disciplinati dagli articoli 14 e seguenti del codice civile, purché l'operazione sia limitata al territorio del comune ed il ricavato non ecceda la somma di L. 100.000.000.

L'autorizzazione di cui al primo comma può essere rilasciata anche ai partiti politici, rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali, entro i limiti di somma rispettivamente indicati ai numeri 1), 2) e 3). Per tale autorizzazione non è richiesto il nulla osta della prefettura.

I premi delle operazioni, di cui ai numeri 1) e 3), debbono consistere soltanto in cose mobili, escluso il danaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, e carte di credito ed i metalli preziosi in verghe.

Le operazioni previste al primo comma, n. 2), i cui premi non superino complessivamente 3 milioni di lire, e n. 3), il cui ricavato non ecceda la somma di 15 milioni di lire, promosse in occasione di feste o sagre a carattere locale e che abbiano ambito limitato alle feste o sagre stesse, sono considerate trattenimenti ai sensi dell'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e pertanto soggette alla sola autorizzazione amministrativa rilasciata dai comuni ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della

Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. I titoli di partecipazione alle operazioni predette devono essere contrassegnati a cura del promotore, senza obbligo di timbratura o punzonatura da parte dell'intendenza di finanza. Entro quindici giorni dalla chiusura della vendita delle cartelle della tombola o dei biglietti della pesca di beneficenza, il promotore dovrà presentare all'intendenza di finanza una dichiarazione sui risultati dell'operazione, allegando la quietanza di versamento della tassa di lotteria, dovuta nella misura del 10 per cento sull'ammontare lordo della somma ricavata. Non si applicano alle operazioni di cui al presente comma gli articoli 41 del presente decreto e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano alle sottoscrizioni ed offerte di denaro con estrazione di premi, promosse, per l'autofinanziamento o per il finanziamento dei propri organi di stampa, dai partiti politici rappresentati nel Parlamento e nei consigli regionali, purché svolte nell'ambito di manifestazioni locali organizzate dai partiti stessi.

— Il testo dell'art. 69 del R.D. n. 773/1931 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) è il seguente:

«Art. 69. — Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto».

— Il testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) è il seguente:

«Art. 19 (Polizia amministrativa). — Sono attribuite ai comuni le seguenti funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:

1) il rilascio della licenza prevista dall'art. 60 e dalle altre disposizioni speciali vigenti in materia di impianto ed esercizio di ascensori per il trasporto di persone o di materiali;

2) il rilascio della licenza per l'esercizio del mestiere di guida, interprete, corriere o portatore alpino e per l'insegnamento dello sci, di cui all'art. 123;

3) la ricezione dell'avviso preventivo per le riprese cinematografiche in luogo pubblico o aperto al pubblico previsto dall'art. 76;

4) il rilascio della licenza temporanea di esercizi pubblici in occasione di fiere, mercati o altre riunioni straordinario previsti dall'art. 103, primo e secondo comma;

5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all'art. 68;

6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all'aperto di cui all'art. 69;

7) i poteri in ordine alla licenza per vendita di alcoolici e autorizzazione per superalcoolici di cui agli articoli 3 e 5 della legge 14 ottobre 1974, n. 524;

8) la licenza per alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono o consumano bevande non alcooliche, sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti, stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture e simili, di cui all'art. 86;

9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all'art. 80;

10) i regolamenti del prefetto per la sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, di cui all'art. 84;

11) le licenze di esercizio di arte tipografica litografica e qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica in molteplici esemplari, di cui all'art. 111;

12) i provvedimenti del prefetto ai sensi dell'art. 64, terzo comma, relativi alle manifatture, fabbriche e depositi di materie insalubri o pericolose;

13) la licenza temporanea agli stranieri per mestieri ambulanti di cui all'art. 124;

14) la registrazione per mestieri ambulanti (venditori di merci, di generi alimentari e bevande; di scritti e disegni, merciaio, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore, di veicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi) di cui all'art. 121;

15) la licenza per raccolta di fondi od oggetti, collette o questue di cui all'art. 156;

16) i provvedimenti per assistenza ad inabili senza mezzi di sussistenza di cui agli articoli 154 e 155;

17) la licenza di iscrizione per portieri e custodi di cui all'art. 62;

18) la dichiarazione di commercio di cose antiche od usate di cui all'art. 126.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma degli enti locali territoriali, i consigli comunali determinano procedure e competenze dei propri organi in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

In relazione alle funzioni attribuite ai comuni il Ministero dell'interno, per esigenze di pubblica sicurezza, può impartire, per il tramite del commissario del Governo, direttive ai sindaci che sono tenute ad osservarle.

I provvedimenti di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17) sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso.

Il diniego dei provvedimenti previsti dal primo comma, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), 13), 14), 15) e 17), è efficace solo se il prefetto esprime parere conforme».

— Il testo dell'art. 41 del R.D.L. n. 1933/1938, (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 973/1939) è il seguente:

«Art. 41. — Sulle operazioni, previste nell'art. 39, è dovuta soltanto la tassa di bollo di cui all'art. 88 della tariffa allegato A) al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3268.

Sulle operazioni, previste nell'art. 40, ferma la tassa di bollo, di cui al precedente comma, è dovuta una tassa di lotteria del 10 per cento sull'ammontare lordo della somma ricavata.

Sono esenti da tale tassa le lotterie e le pesche, previste nello stesso articolo il cui importo non superi la somma di lire 500.000».

— Il testo dell'art. 30 del D.P.R. n. 600 1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), è il seguente:

«Art. 30 (Ritenuta sui premi e sulle vincite). — I premi diversi da quelli su titoli e le vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse, corrisposti dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private e dai soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, sono soggetti ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta, con facoltà di rivalsa.

L'aliquota della ritenuta è stabilita nel 10% per i premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza autorizzati a favore di enti e comitati di beneficenza, nel 20% sui premi dei giochi svolti in occasione di spettacoli radio-televisivi, competizioni sportive o manifestazioni di qualsiasi altro genere nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe, nel 25% in ogni altro caso.

Se i premi sono costituiti da beni diversi dal denaro o da servizi, i vincitori hanno facoltà, se chi eroga il premio intende esercitare la rivalsa, di chiedere un premio di valore inferiore già prestabilito, differente per quanto possibile rispetto al primo, di un importo pari all'imposta gravante sul premio originario. Le eventuali differenze sono conguagliate in denaro.

La ritenuta sulle vincite e sui premi del lotto delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato è compresa nel prelievo operato dallo Stato in applicazione delle regole stabilite dalla legge per ognuna di tali attività di giuoco.

La ritenuta sulle vincite dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici esercitati dal Comitato olimpico nazionale italiano e dall'Unione nazionale incremento razze equine è compresa nell'imposta unica prevista, dalle leggi vigenti.

L'imposta sulle vincite nelle scommesse al totalizzatore ed al libro è compresa nell'importo dei diritti erariali dovuti a norma di legge».

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 3 della legge n. 357/1988, come modificato dalla presente legge è il seguente:

«Art. 3. — 1. Presso il Ministero delle finanze è istituito il Comitato generale per i giochi che provvede alla direzione delle lotterie nazionali, assumendo le funzioni già svolte dal Comitato di cui all'art. 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni e integrazioni, che viene soppresso. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle finanze o, su delega di questi, da un sottosegretario di Stato oppure dall'impiegato con qualifica più elevata ed è composta da:

a) i direttori generali del Ministero delle finanze, compreso il direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) un rappresentante della Ragioneria generale dello Stato;

c) un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato;

d) un esperto in legislazione tributaria.

2. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle finanze e le funzioni di segreteria sono esercitate da quattro funzionari dell'Amministrazione finanziaria con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, coadiuvati da personale della stessa amministrazione.

3. I titolari della concessione per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali hanno facoltà di rinunciare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla data di decorrenza della rinuncia, l'organizzazione, la propaganda, la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali sono affidate all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che le esercita, sentito il Comitato generale per i giochi, secondo i principi di massima efficienza ed economicità. Nel bilancio della stessa amministrazione è istituita, sia all'entrata che alla spesa, una nuova rubrica denominata "Servizio delle lotterie nazionali" con opportuna ripartizione in capitoli. È soppressa la contabilità speciale di cui all'art. 5 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro, il regolamento di applicazione ed esecuzione per le necessarie modificazioni ed integrazioni al regolamento generale già approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge».

— L'ultimo comma dell'art. 5 della legge n. 722/1955, aggiunto dall'art. 2 della legge n. 591/1985, è il seguente:

«Ai componenti ed al segretario del comitato di direzione delle lotterie nazionali viene corrisposto, a carico della gestione fuori bilancio, un compenso da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. Per i compensi relativi alle prestazioni effettuate in passato, si considerano validi i decreti del Ministro delle finanze a tal fine emanati in data 26 aprile 1980 e 3 febbraio 1982».

Note all'art. 10:

— Il testo originario dell'art. 4 della legge n. 722/1955, è il seguente:

«Art. 4. — Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabiliti, di volta in volta, il prezzo del biglietto e le sue caratteristiche, la data di estrazione dei premi, la data di chiusura della vendita dei biglietti, la ripartizione della massa premi, la nomina del funzionario incaricato della relazione dei verbali di estrazione e di abbinamento e quanto altro occorra per l'effettuazione pratica delle lotterie stesse».

— Il testo dell'art. 10 del D.P.R. n. 1677/1948, da ultimo modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 10. — I venditori devono trasmettere ogni quindici giorni alla intendenza di finanza, dalla quale li hanno ricevuti in carico, le matrici dei blocchetti venduti con un elenco in duplice esemplare, di cui uno è loro restituito come ricevuta.

L'annullamento consiste nella tranciatura verticale del biglietto. Si considerano annullati i biglietti che per aver formato oggetto di furto, rapina, incendio ed avaria non sono stati consegnati ai concessionari. Il numero e la serie di questi ultimi biglietti sono indicati in apposito motivato provvedimento dell'Amministrazione dei monopoli di Stato da rendere noto prima dell'estrazione mediante mezzi di informazione a diffusione nazionale.

I magazzini e concessionari devono consegnare all'ispettorato compartimentale i biglietti invenduti completi di matrice, accompagnati da apposita dichiarazione redatta in duplice esemplare di cui una viene restituita per ricevuta».

— Il testo dell'art. 23 del D.P.R. n. 1677/1948, come modificato da ultimo dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 23. — 1. È istituito un conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale intestato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato denominato "Fondo di riserva delle lotterie nazionali", al quale affluiscono:

- a) la quota degli incassi di ciascuna lotteria calcolata sull'importo dei biglietti venduti a norma dell'art. 17, lettera d);
- b) l'importo del primo premio di ciascuna lotteria nel caso di decadenza di cui all'art. 21.

2. Dal conto corrente di cui al primo comma, sono prelevate le somme occorrenti per l'eventuale integrazione della massa premi e per il ripiano delle deficienze di gestione.

3. Il limite di importo del predetto fondo viene determinato con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. I prelevamenti dal predetto conto corrente infruttifero e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono effettuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro».

Nota all'art. 11:

I decreti-legge n. 175/1989 e n. 255/1989 concernono la «Autorizzazione ad effettuare nell'anno 1989 la lotteria di Venezia».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3852):

Presentato dal Ministro delle finanze (COLOMBO) il 21 aprile 1989.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede legislativa, il 22 maggio 1989, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VI commissione il 25 ottobre 1989, 6 dicembre 1989, 7, 8 febbraio 1990 e approvato il 22 febbraio 1990, in un testo unificato con atti numeri 3053-bis (ZANELLA ed altri); 65 (FIANDROTTI ed altri); 474 (PIRO); 592 (BERSELLI); 714 (MICHELI); 882 (AULETA ed altri); 975 (FERRARI MARTE ed altri); 1126 (BELLOCCHIO ed altri); 1231 (CAPPIELLO ed altri); 1381 (BRUZZANI ed altri); 1383 (BELLOCCHIO e FERRARA); 1537 (CAMBER); 1625 (PIREDDA); 1905 (BLFFONI ed altri); 2062 (PATRIA ed altri); 2066 (SOLAROLI e SERRA); 2147 (NARDONE ed altri); 2199 (BORGOGGIO e PATRIA); 2239 (FELIPPINI); 2271 (SANGUINETI ed altri); 2283 (TORCHIO ed altri); 2452 (CORSI ed altri); 2460 (GEI ed altri); 2484 (DI DONATO ed altri); 2511 (BULLERI); 2549 (PERRONE); 2558 (BIANCHINI ed altri); 2684 (MAINARDI FAVA e GRILLI); 2715 (FIORI); 2877 (CARIA ed altri); 3244 (ROSINI ed altri); 3370 (RIVERA ed altri); 3404 (BORGOGGIO ed altri); 3665 (BASSANINI ed altri); 3922 (CRISTONI ed altri); 3996 (MASIRANTONIO ed altri); 4045 (FIORI); 4123 (POLI BORTONE) e 4265 (CAVERI).

Senato della Repubblica (atto n. 2136):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, l'8 marzo 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 10ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 14 marzo 1990 e approvato il 15 marzo 1990.

90G0100

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 1990.

Individuazione, per alcune amministrazioni, di settori per i quali costituire rapporti di lavoro a tempo determinato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 93, legge-quadro sul pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 398, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-90;

Vista la legge 29 dicembre 1988, n. 554 (disposizioni in materia di pubblico impiego);

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 1989, recante delega all'on. avv. Remo Gaspari, Ministro senza portafoglio incaricato per la funzione pubblica, dell'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989 n. 127 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 14 aprile 1989 - serie generale - n. 87) recante la disciplina delle modalità di accertamento del possesso dei requisiti culturali e professionali nonché dei criteri oggettivi di valutazione per la costituzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego:

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989 n. 127 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica 14 aprile 1989 - serie generale - n. 87) che prevede la possibilità di individuare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su motivata proposta dell'amministrazione o ente interessato, altri settori attinenti a servizi di interesse generale, oltre quelli indicati dall'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, rispetto ai quali costituire rapporti di lavoro a tempo determinato;

Viste le proposte del Consiglio nazionale dell'economia del lavoro, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Servizio centrale delle camere di commercio e UU.PP.I.C.A., dell'Istituto centrale di statistica, dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e dell'Unioncamere:

Ritenuto opportuno e necessario individuare ulteriori settori attinenti a servizi di carattere generale per fronteggiare le esigenze funzionali delle suddette amministrazioni proponenti;

Decreta:

È consentita, ai fini di cui all'art. 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti e secondo le modalità stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1989, n. 127, la costituzione, da parte delle seguenti amministrazioni, di rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, oltre che nei settori di attività ivi riportati, anche per le esigenze dei settori di seguito indicati:

A) Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro:

1) impianto, aggiornamento ed automazione dell'Archivio nazionale dei contratti ed accordi collettivi di lavoro;

2) immigrazione lavoratori stranieri.

B) Camere di commercio:

1) sviluppo delle infrastrutture, delle attività economiche delle iniziative promozionali e di assistenza tecnica delle categorie produttive;

2) attività di sostegno dell'attività produttiva.

C) Istituto centrale di statistica - Uffici del servizio statistico nazionale:

1) rilevazioni statistiche;

2) attività connesse alla preparazione ed esecuzione dei censimenti generali.

D) Comuni e province:

1) attività connesse a servizi amministrativi, tecnici, scolastici e sociali.

Roma, addì 2 marzo 1990

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

90A1421

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 marzo 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio caseifici Bologna Modena - Società a responsabilità limitata», in Calderara di Reno, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 15 dicembre 1989 effettuata nei confronti della società cooperativa «Consorzio caseifici Bologna Modena - Società cooperativa a responsabilità limitata "sigla" C.C.B.M.», con sede in Calderara di Reno (Bologna), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Consorzio caseifici Bologna Modena - Società a responsabilità limitata "sigla" C.C.B.M.», con sede in Calderara di Reno (Bologna).

costituita per rogito notaio dott. Verano Pojani di Bologna in data 18 maggio 1967, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Ficone rag. Francesco, nato a Bologna il 5 aprile 1939 e ivi residente in via Duccio di Boninsegna, 4;

Meletti rag. Luciano; nato a S. Giovanni in Persiceto il 29 marzo 1939 e residente a S. Matteo Decima (Bologna), via Centi, 157;

Dallera dott. Francesco, nato a Tortona il 10 novembre 1940 e ivi residente in via Tommaso di Savoia, 19,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 marzo 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A1422

DECRETO 10 marzo 1990.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Domus et Magister - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Corato, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 20 gennaio 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa «Domus et Magister - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Corato (Bari), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Domus et Magister - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Corato (Bari), costituita per rogito notaio dott. Alberto Evangelisti in data 9 aprile 1964, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. avv. Italo Giordano, nato a Barletta (Bari) il 16 giugno 1933, con studio in Brindisi, via Mazzini n. 42, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

90A1423

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 marzo 1990.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° aprile 1992 ed emissione della seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° marzo 1994.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 1° aprile 1990 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12% emessi con decreti ministeriali 25 marzo e 1° aprile 1986, 10,50% emessi con decreto ministeriale 26 marzo 1988 e 9,15% emessi con decreto ministeriale 25 marzo 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 1986, n. 79 del 5 aprile 1986, n. 75 del 30 marzo 1988 e n. 73 del 28 marzo 1987);

Visto il proprio decreto 21 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1990 con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° marzo 1994;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° aprile 1992, nonché di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° marzo 1994, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei soli menzionati buoni del Tesoro poliennali 12% e 9,15% nominativi; dette emissioni sono incrementabili per le suddette operazioni di reimpiego e di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° aprile 1992 per un importo di lire 2.500 miliardi nominali, al prezzo fisso di emissione stabilito in L. 98,55% da destinare a sottoscrizioni in contanti.

È disposta altresì l'emissione di una seconda tranche di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° marzo 1994, per un importo di L. 2.500 miliardi nominali, alle stesse condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 21 febbraio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47, del 26 febbraio 1990.

L'assegnazione dei buoni di ciascuno dei prestiti predetti avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nei precedenti commi, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione di buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo globale in emissione è incrementabile fino a L. 87.653.900.000 di B.T.P. 12,50%, con le stesse due scadenze, da destinare al rinnovo dei B.T.P. 12% e 9,15% di scadenza 1° aprile 1990, nominativi.

L'importo di lire 2.500 miliardi dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° aprile 1992, è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico; restano ferme, per quanto concerne la seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° marzo 1994, le disposizioni dell'art. 1, comma terzo, e dell'art. 17 del predetto decreto ministeriale 21 febbraio 1990, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12,50%, pagabile in due semestralità posticipate, rispettivamente al 1° settembre ed al 1° marzo di ogni anno per i B.T.P. 1° marzo 1994 e al 1° ottobre e al 1° aprile per i B.T.P. 1° aprile 1992.

I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 12% e 9,15% di scadenza 1° aprile 1990 nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, al prezzo che risulterà per gli emittenti buoni al portatore in applicazione degli articoli seguenti, con decorrenza degli interessi dal 1° marzo 1990 per i B.T.P. 1° marzo 1994 e dal 1° aprile 1990 per i B.T.P. 1° aprile 1992.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo dei titoli nominativi di scadenza 1° aprile 1990, nonché di quelle di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico di cui al successivo art. 17,

possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, per ciascun prestito, sulla differenza fra il rispettivo prezzo fisso di cui al precedente art. 1° e il capitale da rimborsare: tale differenza è pari, rispettivamente, a L. 4,15 e per i B.T.P. 1° marzo 1994 e L. 1,45% per i B.T.P. 1° aprile 1992.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza, rispettivamente, dal 1° marzo 1990 per i B.T.P. 1° marzo 1994 e dal 1° aprile 1990 per i B.T.P. 1° aprile 1992; su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 30 dicembre 1989 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1990. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia. Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi di cui al quarto comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 2 al 4 aprile 1990.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti e di quelli nominativi rinnovati, a norma dei commi 1, 2 e 4 dell'art. 1, una provvigione pari rispettivamente all'1% sul capitale nominale dei B.T.P. quadriennali e dello 0,75% sul capitale nominale dei B.T.P. biennali, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante ovvero dei buoni nominativi presentati per il rinnovo.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione pari al prezzo fisso di emissione maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione».

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte, distintamente per ciascuno dei due prestiti, su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Per ciascun prestito il prezzo offerto è costituito dal rispettivo prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultanti assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, devono essere inserite in un'unica busta telata con chiusura a ceralacca

oppure in busta TeXbol brev. 53400 con i quattro lati termosaldati, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste, qualora siano recapitate a cura del mittente, debbono essere consegnate allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 29 marzo 1990 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, per ciascun prestito, provvede all'elencazione delle rispettive richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta, per ciascuno dei due prestiti, l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dal «prezzo di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa e verrà applicato anche ai rinnovi dei titoli nominativi.

Art. 10.

Per ciascun prestito, l'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i Buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Per ciascuno dei due prestiti, il regolamento delle sottoscrizioni, al rispettivo prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato da quello marginale del «diritto di sottoscrizione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 2 aprile 1990. Per i B.T.P. 12,50% - 1° marzo 1994 dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per 31 giorni. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 2 aprile 1990 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, per ciascun prestito, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al rispettivo prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dal prezzo fisso di emissione e dall'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente, per i B.T.P. 1° marzo 1994, al rateo di interesse dovuto allo Stato in ragione del 12,50% annuo per trentuno giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, pertanto, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo fisso di emissione, per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse, ove dovuti.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12% e 9,15% di scadenza 1° aprile 1990 nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, rispettivamente, dal 1° marzo 1990 per i rinnovi effettuati nei B.T.P. 12,50 - 1° marzo 1994 e dal 1° aprile 1990 per i rinnovi effettuati nei B.T.P. 12,50% - 1° aprile 1992; per i rinnovi nei B.T.P. 12,50% - 1° marzo 1994 dovranno essere corrisposti trentuno giorni di interessi netti.

All'atto del rinnovo, per ciascun prestito, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il rispettivo prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni, ovvero, qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati; in ogni caso sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556 convertito con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, tenendo conto delle norme sull'arrotondamento a cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 12% e 9,15% di scadenza 1° aprile 1990, indicati negli articoli precedenti, versati per il rinnovo.

Art. 15.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12% e 9,15% di scadenza 1° aprile 1990, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 12% e 9,15% - 1° aprile 1990 nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del Tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 16.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 12% e 9,15% - 1° aprile 1990 al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 17.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° marzo 1994 oppure i buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° aprile 1992; in mancanza di espressa richiesta, la Direzione generale del debito pubblico disporrà la sottoscrizione nei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° marzo 1994. Dette operazioni avranno inizio il 2 aprile 1990 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 18.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli e esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e dei titoli nominativi consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 19.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 marzo 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1990
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 151

98A1424

DECRETO 26 marzo 1990.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° aprile 1984 (setteennali), 1° ottobre 1984 (setteennali), 18 ottobre 1985 (quinquennali), 1° aprile 1988 (quinquennali), 1° ottobre 1988 (quinquennali) e 1° aprile 1989 (quinquennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di aprile 1990 e scadenza nel mese di ottobre 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 208024/66-AU-62 del 21 marzo 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 28 marzo 1984, recante un'emissione di CCT setteennali con godimento 1° aprile 1984, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 213387/66-AU-72 del 20 settembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984, recante un'emissione di CCT setteennali con godimento 1° ottobre 1984, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

n. 318883/66-AU-93 del 3 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 14 ottobre 1985, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 18 ottobre 1985, sottoscritti per l'importo di lire 1.500 miliardi;

n. 251419/66-AU-156 del 26 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° aprile 1988, sottoscritti per l'importo di lire 1.100 miliardi;

n. 253966/66-AU-169 del 23 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° ottobre 1988, sottoscritti per l'importo di lire 2.700 miliardi;

n. 570439/66-AU-183 del 30 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° aprile 1989, sottoscritti per l'importo di lire 1.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di aprile 1990 e scadenza nel mese di ottobre 1990;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di aprile 1990, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 208024 del 21 marzo 1984, n. 213387, del 20 settembre 1984, n. 318883 del 3 ottobre 1985, n. 251419 del 26 marzo 1988, n. 253966 del 23 settembre 1988 e n. 570439 del 30 marzo 1989, meglio conmati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di ottobre 1990, è determinato nella misura:

del 6,15% per i CCT settennali 1° aprile 1984 - codice ABI 12807, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 13;

del 6% per i CCT settennali 1° ottobre 1984 - codice ABI 12816, emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 12;

del 5,70% per i CCT quinquennali 18 ottobre 1985 - codice ABI 12841, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 10;

del 6,50% per i CCT quinquennali 1° aprile 1988 - codice ABI 13015, emessi per lire 1.100 miliardi, cedola n. 5;

del 6,70% per i CCT quinquennali 1° ottobre 1988 - codice ABI 13025, emessi per lire 2.700 miliardi, cedola n. 4;

del 6,70% per i CCT quinquennali 1° aprile 1989 - codice ABI 13036, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 3.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 1.285.900.000.000, così ripartite:

L. 307.500.000.000 per i CCT settennali 1° aprile 1984;

L. 540.000.000.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1984;

L. 85.500.000.000 per i CCT quinquennali 18 ottobre 1985;

L. 71.500.000.000 per i CCT quinquennali 1° aprile 1988;

L. 180.900.000.000 per i CCT quinquennali 1° ottobre 1988;

L. 100.500.000.000 per i CCT quinquennali 1° aprile 1989,

e farà carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1990

Il Ministro: CARLI

90A1437

DECRETO 26 marzo 1990.

Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° aprile 1985 (decennali), 1° aprile 1986 (decennali), 18 aprile 1986 (sessennali), 1° aprile 1987 (decennali) e 21 aprile 1987 (settennali), relativamente alle cedole con godimento nel mese di aprile 1990 e scadenza nel mese di aprile 1991.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 312504/66-AU-81 del 16 marzo 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 26 marzo 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° aprile 1985, sottoscritti per l'importo di L. 8.847.231.000.000;

n. 622207/66-AU-107 del 25 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 4 aprile 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° aprile 1986, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 622401/66-AU-108 dell'8 aprile 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1986, recante un'emissione di CCT sessennali con godimento 18 aprile 1986, convertibili, attualmente circolanti per l'importo di L. 587.435.000.000;

n. 426221/66-AU-132 del 25 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° aprile 1987, sottoscritti per l'importo di lire 11.500 miliardi;

n. 426370/66-AU-133 del 3 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 1987, recante un'emissione di CTS settennali con godimento 21 aprile 1987, sottoscritti per l'importo di L. 1.710.922.000.000;

Visti, in particolare, l'art. 2 dei suddetti decreti del 16 marzo 1985, del 25 marzo 1986, del 25 marzo 1987 e del 3 aprile 1987, nonché l'art. 3 del suddetto decreto dell'8 aprile 1986, i quali, tra l'altro, indicano il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevedono che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di aprile 1990 e scadenza nel mese di aprile 1991;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di aprile 1990, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 312504 del 16 marzo 1985, n. 622207 del 25 marzo 1986, n. 426221 del 25 marzo 1987 e n. 426370 del 3 aprile 1987, nonché dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 622401

dell'8 aprile 1986, meglio specificati nelle premesse, il tasso d'interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di aprile 1991, è determinato nella misura:

dell'11,55% per i CCT decennali 1° aprile 1985 - codice ABI 12826, emessi per L. 8.847.231.000.000, cedola n. 6;

dell'11,80% per i CCT decennali 1° aprile 1986 - codice ABI 12856, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 5;

dell'11,75% per i CCT sessennali 18 aprile 1986 - codice ABI 12857, circolanti per L. 587.435.000.000, cedola n. 5;

del 12,75% per i CCT decennali 1° aprile 1987 - codice ABI 12882, emessi per lire 11.500 miliardi, cedola n. 4;

del 6% per i CTS settennali 21 aprile 1987 - codice ABI 12884, emessi per L. 1.710.922.000.000, cedola n. 4.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 3.249.769.737.500, così ripartite:

L. 1.021.855.180.500 per i CCT decennali 1° aprile 1985;

L. 590.000.000.000 per i CCT decennali 1° aprile 1986;

L. 69.023.612.500 per i CCT sessennali 18 aprile 1986;

L. 1.466.235.625.000 per i CCT decennali 1° aprile 1987;

L. 102.655.319.500 per i CTS settennali 21 aprile 1987, e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 marzo 1990

Il Ministro: CARLI

90A1438

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 marzo 1990.

Acquisto di sette autobotti per rifornimento idropotabile.
(Ordinanza n. 1881/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547 ed il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Considerato che già nei primi mesi invernali del corrente anno, come per gli anni precedenti, si sono verificate numerose e frequenti emergenze idriche in tutto il territorio nazionale, dovute a situazioni di prolungata siccità o di inquinamento delle fonti di approvvigionamento ordinario, o a guasti e avarie ai sistemi di erogazione di acqua potabile;

Tenuto conto che, a causa dell'anomalo andamento climatologico della stagione invernale, caratterizzata da una persistente siccità che ha impoverito le falde idriche, gli invasi ed i serbatoi sotterranei, verosimilmente si determinerà un accentuato aumento della domanda di rifornimento idrico durante la prossima stagione estiva da parte dei comuni e degli aggregati urbani del territorio nazionale e delle isole maggiori con la conseguente impossibilità, da parte delle competenti amministrazioni, di garantire con i propri mezzi un sufficiente approvvigionamento alternativo al quale dovrà quindi far fronte il Dipartimento della protezione civile;

Tenuto conto delle intese raggiunte dal Governo nella riunione interministeriale tenutasi il 13 marzo 1990 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esame delle problematiche connesse alla emergenza siccità, ed in particolare, alle determinazioni in tale sede assunte in merito al potenziamento dei mezzi per fronteggiare le situazioni di crisi idrica;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile nell'intento di predisporre tempestivamente gli strumenti idonei a soddisfare le attuali necessità di rifornimento idrico ha predisposto un piano per acquisto di n. 20 autobotti:

Considerato che in atto, con decreto ministeriale n. 151 del 6 marzo 1990, è stata nominata una apposita Commissione di valutazione per l'esame delle diverse tipologie di autobotti segnalate dalle ditte costruttrici, al fine di predisporre un disciplinare tecnico da porre a base di una licitazione privata per l'acquisto di tali mezzi:

Tenuto conto che i tempi tecnici necessari per la formalizzazione degli atti relativi al predetto acquisto non consentono la immediata disponibilità dei citati mezzi:

Ravvisata pertanto la necessità di dotarsi con urgenza di una prima aliquota di mezzi destinati al rifornimento idrico di emergenza con l'acquisto in tempi brevi di n. 7 autobotti di cui n. 3 del tipo THF 8.000 della capacità di litri 8.000 e n. 4 del tipo 224/6 della capacità di litri 6.000:

Considerato che a seguito di ricerca di mercato sono state individuate le S.p.a. «Baribbi» e «Calabrese», specializzate nella costruzione di tali automezzi e di notoria solidità che, operando in campo nazionale e avendo già fornito analoghi prodotti ad altre amministrazioni dello Stato, offrono le maggiori garanzie sotto il profilo della rispondenza tecnica dei cennati automezzi alle esigenze del Dipartimento;

Ritenuto quindi doversi procedere all'acquisto presso le sopra citate ditte specializzate delle n. 7 autobotti, indispensabili per le immediate esigenze;

Considerato che, pur nel ricorso, in un siffatto frangente, alla trattativa privata, appare opportuno, al fine di soddisfare le necessarie cautele volte a garantire gli interessi della pubblica amministrazione rifarsi, circa la determinazione del prezzo, alla valutazione del competente ufficio tecnico erariale per la cui acquisizione è tuttavia necessario fissare un brevissimo termine, compatibile con l'urgenza dell'acquisto;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma:

Dispone:

Art. 1.

È autorizzato l'acquisto di tre autobotti tipo THF 8.000 della capacità di litri 8.000 allestite dalla ditta «Baribbi» al prezzo unitario di L. 172.550.000 I.V.A. inclusa per la somma complessiva di L. 517.650.000 I.V.A. inclusa e di quattro autobotti tipo 224.6 della capacità di litri 6.000 allestite dalla ditta «Calabrese» al prezzo unitario di L. 120.666.000 I.V.A. inclusa per la somma complessiva di L. 482.664.000.

Art. 2.

I mezzi di cui al precedente articolo saranno forniti dalle ditte citate sulla base delle offerte e delle specifiche tecniche acquisite dal servizio emergenze di questo Dipartimento.

I preventivi profferiti dalle ditte sopracitate saranno inviati all'ufficio tecnico erariale di Roma per il competente parere di congruità che dovrà essere reso nel termine di dieci giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 3.

La spesa totale pari a L. 1.000.314.000 di cui L. 190.059.660 per I.V.A. nella aliquota del 19% è imputata al fondo per la protezione civile istituito con le norme citate nelle premesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A1425

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 29 gennaio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta formulata dalla facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Firenze, in data 27 gennaio 1989 e del 12 giugno 1989;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico dell'Università medesima;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto n. 1592/33;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo gli articoli relativi alla scuola di specializzazione in «ingegneria della produzione industriale», con il conseguente spostamento della numerazione, sono inseriti i seguenti nuovi articoli concernenti la scuola di specializzazione in «ingegneria idraulica ambientale».

Scuola di specializzazione in ingegneria idraulica ambientale

Art. 628. — È istituita presso l'Università degli studi di Firenze la scuola di specializzazione in ingegneria idraulica ambientale.

La scuola ha lo scopo di formare competenze professionali specifiche nei campi dell'ingegneria idraulica ambientale. Attese le diverse professionalità conseguibili, la scuola può essere articolata in indirizzi.

La scuola rilascia il titolo di specialista in ingegneria idraulica ambientale.

Art. 629. — La scuola ha la durata di due anni.

In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di dodici specializzandi.

Art. 630 — Ai sensi dell'art. 11 della normativa generale, gli organismi interessati alla conduzione della scuola sono la facoltà di ingegneria ed il dipartimento di ingegneria civile.

Art. 631. — Alla scuola si accede per concorso; a questo sono ammessi i laureati in ingegneria.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso una Università straniera e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, al titolo di cui al precedente comma.

Art. 632. — Lo svolgimento degli studi è suddiviso in quattro semestri. I corsi di formazione si articoleranno in moduli di formazione, ciascuno dei quali a durata semestrale.

Ciascun modulo prevede dalle cinquanta alle sessanta ore di insegnamento, delle quali almeno un terzo dovranno essere dedicate ad esercitazioni di laboratorio.

La composizione delle aree disciplinari a cui ciascun modulo si riferisce è indicata nel successivo articolo 633, con riferimento ai tre indirizzi (fluviale, costiero e idrologico), in cui la scuola è suddivisa. Altri indirizzi potranno essere previsti.

Art. 633.

PIANO DI FORMAZIONE

Indirizzo fluviale, indirizzo costiero, indirizzo idrologico.

I Semestre (comune ai tre indirizzi):

- 1) meccanica dei fluidi;
- 2) metodi matematici: numerici, probabilistici e statistici;
- 3) teoria dei sistemi;
- 4) controllo di qualità delle acque;
- 5) legislazione delle acque.

Indirizzo fluviale.

II Semestre:

- 1) idraulica fluviale;
- 2) morfologia e sedimentologia fluviali;
- 3) idrologia ed idrogeologia;
- 4) organizzazione e gestione di basi di dati.

III Semestre:

- 1) modellistica fisica e matematica di fenomeni fluviali;
- 2) erosione territoriale e sistemazione dei bacini montani;
- 3) complementi di geotecnica;
- 4) telerilevamento delle risorse ambientali e fotointerpretazione;
- 5) misure idrauliche in ambiente fluviale.

IV Semestre:

- 1) progettazione delle opere fluviali;
- 2) modelli per lo studio dell'impatto ambientale

Indirizzo costiero.

II Semestre:

- 1) idraulica marittima;
- 2) morfologia e sedimentologia costiere;
- 3) modellistica fisica e matematica di fenomeni costieri;
- 4) organizzazione e gestione di basi di dati.

III Semestre:

- 1) applicazioni statistiche a modelli di mare;
- 2) difesa dei litorali;
- 3) estuari, delta e lagune;
- 4) misure idrauliche in ambiente marino;
- 5) complementi di geotecnica.

IV Semestre:

- 1) progettazione delle opere costiere;
- 2) modelli per lo studio dell'impatto ambientale.

Indirizzo idrologico.

II Semestre:

- 1) idrologia ed idrogeologia; geomorfologia;
- 2) telerilevamento delle risorse ambientali e fotointerpretazione;
- 3) organizzazione e gestione di basi di dati;
- 4) sistemi informativi geografici ambientali.

III Semestre:

- 1) applicazioni statistiche all'idrologia;
- 2) misure e modelli idrologici;
- 3) climatologia e meteorologia;
- 4) fenomeni di trasporto nel bacino;
- 5) modelli di idrologia sotterranea.

IV Semestre:

- 1) difesa dagli eventi idrologici estremi;
- 2) modelli per lo studio dell'impatto ambientale.

Gli insegnamenti della scuola afferiscono tutti alla facoltà di ingegneria, senza preclusione di apporti alla didattica di docenti di altre facoltà.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, addì 29 gennaio 1990

Il pro-rettore: ZAMPI

90A1426

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

DECRETO RETTORALE 5 gennaio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1984, n. 836, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Brescia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 29 relativo agli insegnamenti del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria (tabella XVIII-bis) è così modificato:

gli insegnamenti fondamentali di «neuropatologia e psicopatologia (semestrale)» e di «patologia speciale medica e metodologia clinica (compresa la pediatria)», sono sostituiti dagli insegnamenti di «neurologia (semestrale)» e di «medicina interna».

Tra gli insegnamenti complementari sono inseriti gli insegnamenti di:

psichiatria (semestrale);
pediatria (semestrale).

Brescia, addì 5 gennaio 1990

Il rettore: PRETI

90A1428

SECONDA UNIVERSITÀ DI ROMA

DECRETO RETTORALE 15 gennaio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la delibera del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia dell'11 maggio 1987;

Vista la delibera del senato accademico in data 25 settembre 1987;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 8 maggio 1989;

Riconosciuta la necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto della seconda Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 95 la scuola diretta ai fini speciali di preparazione per tecnici di audiometria cambia denominazione in scuola diretta ai fini speciali di tecnici di audiometria e protesizzazione acustica.

L'art. 429 è modificato e con lo scorrimento della numerazione successiva vengono inseriti gli articoli dal 430 al 435 relativi al riordinamento della scuola diretta ai fini speciali di tecnici di audiometria e protesizzazione acustica.

Scuola diretta a fini speciali di tecnici di audiometria e protesizzazione acustica

Art. 429. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di tecnici di audiometria e protesizzazione acustica presso la seconda Università degli studi di Roma.

La scuola ha lo scopo di preparare personale sanitario per il trattamento diagnostico preventivo, riabilitativo e protesico dei pazienti ipoacusici, fornendo le relative competenze professionali.

La scuola rilascia il diploma di tecnico di audiometria e protesizzazione acustica.

Art. 430. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate, queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di quindici iscritti per i tre anni di corso della scuola.

Art. 431. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina e chirurgia ed il dipartimento di chirurgia.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 432. — L'attività didattica comprende ogni anno quattrocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

fisica generale, fisica acustica e principi di elettronica (*);
anatomia (*);
fisiologia (*);
fonetica e linguistica (*).

2° Anno:

elementi di informatica, di analisi dei segnali e sistemi di calcolo;
tecniche audiometriche di base e audiometria di massa;
tecniche di esplorazione vestibolare;
fonometria e prevenzione dei danni da rumore;
tecniche audiometriche: psicoacustica e strumentazione,
nozioni di patologia e clinica dell'udito e dell'organo dell'equilibrio;
legislazione sanitaria ed etica della professione (*).

3° Anno:

foniatra (*);
neurologia (*);
neuropsichiatria infantile (*);
tecniche audiometriche speciali;
protesi acustica ed audiometria protesica;
tecniche di protesizzazione acustica e rieducazione dell'ipoacusico;
psicologia (*).

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

(*) Gli insegnamenti con l'asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Art. 433. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

laboratorio di audiologia;
laboratorio di fisica acustica;
reparti di degenza clinica.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale; il tirocinio pratico si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 434. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato. La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

Art. 435. — L'esame di diploma consiste nella discussione di un elaborato su argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto rettorale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1990

Il rettore: GARACI

90A1431

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 15 gennaio 1990

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» del 3 maggio 1989 e del 16 maggio 1989 con le quali è stata approvata la proposta di istituzione della scuola di specializzazione in reumatologia;

Vista la delibera del senato accademico del 29 maggio 1989;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 26 giugno 1989;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 ottobre 1989 in merito alla istituzione della scuola di specializzazione in reumatologia;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Art. 1.

Nel titolo I, costituzione dell'Università, all'art. 2, tra le scuole di specializzazione costituite nella facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» in Roma, va inserita, secondo l'ordine alfabetico, la scuola di specializzazione in reumatologia.

Art. 2.

Nella parte VI, delle scuole e dei corsi post-universitari di perfezionamento e di specializzazione, al titolo VIII, facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli», dopo l'art. 449 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in reumatologia:

Scuola di specializzazione in reumatologia

Art. 450. — È istituita la scuola di specializzazione in reumatologia presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali relative ai settori della prevenzione, diagnosi, terapia e riabilitazione delle malattie reumatiche.

La scuola rilascia il titolo di specialista in reumatologia.

Art. 451. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in sette per ciascun anno di corso, per un totale di ventotto specializzandi.

Art. 452. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli».

Art. 453. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 454. — La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale:

- a) morfologia e fisiopatologia del sistema osteoarticolare;
- b) diagnostica di laboratorio e strumentale;
- c) patologia e clinica delle malattie reumatiche;
- d) farmacologia e terapia delle malattie reumatiche.

Art. 455. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia e fisiopatologia del sistema osteoarticolare:

anatomia e istologia dell'apparato locomotore;
chimica biologica di interesse reumatologico;
fisiopatologia dell'apparato locomotore;
immunologia;
immunogenetica di interesse reumatologico.

b) Diagnostica di laboratorio e strumentale:

anatomia e istologia patologica I, II;
patologia clinica;
microbiologia e virologia;
immunopatologia;
diagnostica per immagini;
semeiotica strumentale.

c) Patologia e clinica delle malattie reumatiche:

epidemiologia e aspetti sociali delle malattie reumatiche;

semeiotica dell'apparato locomotore;
reumartropatie professionali;

patologia e clinica delle malattie reumatiche I, II, III.

d) Farmacologia e terapia delle malattie reumatiche:

farmacologia reumatologica;
terapia delle malattie reumatiche I, II;
terapia occupazionale ed economia articolare;
terapia termale;
riabilitazione dei malati reumatici;
fisiochinesiterapia reumatologica;
terapia ortopedica.

Art. 456. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia e fisiopatologia del sistema osteoarticolare (ore 300):

anatomia e istologia dell'apparato locomotore	ore	50
chimica biologica di interesse reumatologico	»	50
fisiopatologia dell'apparato locomotore	»	50
immunologia	»	100
immunogenetica di interesse reumatologico	»	50

Patologia e clinica delle malattie reumatiche (ore 100):
 semeiotica dell'apparato locomotore ore 100
 Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 250):

immunopatologia ore 50
 anatomia e istologia patologica I » 50
 patologia clinica » 50
 diagnostica per immagini » 75
 microbiologia e virologia » 25

Patologia e clinica delle malattie reumatiche (ore 100):

patologia e clinica delle malattie reumatiche I » 100

Farmacologia e terapia delle malattie reumatiche (ore 50):

farmacologia reumatologica » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Diagnostica di laboratorio e strumentale (ore 100):

anatomia e istologia patologica II ore 50
 semeiotica strumentale » 50

Patologia e clinica delle malattie reumatiche (ore 100):

patologia e clinica delle malattie reumatiche II » 100

Farmacologia e terapia delle malattie reumatiche (ore 200):

terapia delle malattie reumatiche I » 100
 terapia occupazionale ed economia articolare » 50
 terapia termale. » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Patologia e clinica delle malattie reumatiche (ore 200):

reumartropatie professionali ore 50
 patologia e clinica delle malattie reumatiche III » 100
 epidemiologia e aspetti sociali delle malattie reumatiche » 50

Farmacologia e terapia delle malattie reumatiche (ore 200):

terapia delle malattie reumatiche II ore 50
 riabilitazione dei malati reumatici » 50
 terapia ortopedica » 50

fisiochinesiterapia d'interesse reumatologico. » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 457. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

divisione di reumatologia - istituto di clinica medica (complesso integrato Columbus);

divisione di medicina generale (complesso integrato Columbus);

ambulatorio di reumatologia (complesso integrato Columbus);

ambulatorio divisionale di osteoporosi (complesso integrato Columbus);

ambulatorio di chirurgia della mano (complesso integrato Columbus);

ambulatori divisionali istituto di clinica medica;

servizio radioisotopi;

laboratorio della divisione di reumatologia (complesso integrato Columbus).

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, addì 15 gennaio 1990

Il rettore: BAUSOLA

90A1427

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di rappresentanti delle imprese - settore agricoltura - e dell'ENI presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1990, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 1990, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 176, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il

cav. del lav. dott. Giuseppe Gioia, il dott. Giuseppe Pricolo e il dott. Arcangelo Mafri sono stati nominati componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza delle imprese - settore agricoltura - in sostituzione del dott. Stefano Walner, del dott. Ernesto Bassanelli e del comm. Domenico Bianchi.

L'ing. Gabriele Cagliari è stato nominato componente del predetto Consiglio, in rappresentanza dell'ENI, in sostituzione del prof. Franco Reviglio.

90A1419

MINISTERO DEL TESORO.

N. 58

Corso dei cambi del 22 marzo 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firchze	Genova	Villano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1261,500	1261,500	1261,80	1261,500	1261,500	—	1261,700	1261,500	1261,500	—
E.C.U.	1502,400	1502,400	1503 —	1502,400	1502,400	—	1502,800	1502,400	1502,400	—
Marco tedesco	736,400	736,400	736,500	736,400	736,400	—	736,450	736,400	736,400	—
Franco francese	218,440	218,440	218,800	218,440	218,440	—	218,450	218,440	218,440	—
Lira sterlina	2010,950	2010,950	2012 —	2010,950	2010,950	—	2011,150	2010,950	2010,950	—
Fiorino olandese	654,380	654,380	655 —	654,380	654,380	—	654,420	654,380	654,380	—
Franco belga	35,511	35,511	35,510	35,511	35,511	—	35,511	35,511	35,511	—
Peseta spagnola	11,517	11,517	11,530	11,517	11,517	—	11,517	11,517	11,517	—
Corona danese	192,700	192,700	191,850	192,700	192,700	—	192,670	192,700	192,700	—
Lira irlandese	1964,450	1964,450	1962 —	1964,450	1964,450	—	1964,250	1964,450	1964,450	—
Dracma greca	7,685	7,685	7,680	7,685	7,685	—	7,686	7,685	7,685	—
Escudo portoghese	8,328	8,328	8,350	8,328	8,328	—	8,325	8,328	8,328	—
Dollaro canadese	1067,850	1067,850	1069 —	1067,850	1067,850	—	1067,850	1067,850	1067,850	—
Yen giapponese	8,130	8,130	8,120	8,130	8,130	—	8,129	8,130	8,130	—
Franco svizzero	828,700	828,700	828 —	828,700	828,700	—	828,750	828,700	828,700	—
Scellino austriaco	104,709	104,709	104,75	104,709	104,709	—	104,705	104,709	104,709	—
Corona norvegese	190,430	190,430	190,50	190,430	190,430	—	190,460	190,430	190,430	—
Corona svedese	203,940	203,940	204 —	203,940	203,940	—	203,910	203,940	203,940	—
Marco finlandese	311,700	311,700	312 —	311,700	311,700	—	311,700	311,700	311,700	—
Dollaro australiano	944,400	944,400	945 —	944,400	944,400	—	944,400	944,400	944,400	—

Media dei titoli del 22 marzo 1990

Rendita 5% 1935	72.500	Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	97 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,125	» » » TR 2,5% 1983/93	87,075
» 9% » » 1976-91	99,700	» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,075
» 10% » » 1977-92	98,450	» » » » 16- 8-1985/90	100,075
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,250	» » » » 18- 9-1985/90	100,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,700	» » » » 18-10-1985/90	100 —
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	92,700	» » » » 1-11-1983/90	100,725
» » » 22- 6-1987/91	92,125	» » » » 18-11-1985/90	100,020
» » » 18- 3-1987/94	75,050	» » » » 1-12-1983/90	100,800
» » » 21- 4-1987/94	74,775	» » » » 18-12-1985/90	100,175
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,550	» » » » 1- 1-1984/91	101,475
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,275	» » » » 17- 1-1986/91	100,075
» » » 13,25% 18- 4-1987/92	100,800	» » » » 1- 2-1984/91	101,020
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,625	» » » » 18- 2-1986/91	100,125
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,600	» » » » 1- 3-1984/91	100,800
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,725	» » » » 18- 3-1986/91	100,325
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,950		
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425		

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,725	Buoni Tesoro Pol.	9.15%	1- 4-1999	99,675
» » » »	1- 5-1984/91	100,650	» » » »	10.50%	1- 4-1990	99,725
» » » »	1- 6-1984/91	100,800	» » » »	12.00%	1- 4-1990	99,970
» » » »	1- 7-1984/91	100,675	» » » »	10.50%	15- 4-1990	99,600
» » » »	1- 8-1984/91	100,650	» » » »	9.15%	1- 5-1990	99,650
» » » »	1- 9-1984/91	100,625	» » » »	10.50%	1- 5-1990 Q	99,550
» » » »	1-10-1984/91	100,475	» » » »	10.50%	1- 5-1990 B	99,725
» » » »	1-11-1984/91	100,450	» » » »	10.50%	13- 5-1990	99,500
» » » »	1-12-1984/91	100,300	» » » »	9.15%	1- 6-1990	99,425
» » » »	1- 1-1985/92	100,325	» » » »	10.00%	1- 6-1990	99,675
» » » »	1- 2-1985/92	100,225	» » » »	10.50%	16- 6-1990	99,400
» » » »	18- 4-1986/92	99,625	» » » »	9.50%	1- 7-1990	99,475
» » » »	19- 5-1986/92	98,775	» » » »	10.50%	1- 7-1990	99,525
» » » »	20- 7-1987/92	99,150	» » » »	11.00%	1- 7-1990	99,375
» » » »	19- 8-1987/92	99,650	» » » »	9.50%	1- 8-1990	99,300
» » » »	1-11-1987/92	98,600	» » » »	10.50%	1- 8-1990	99,325
» » » »	1-12-1987/92	98,575	» » » »	11.00%	1- 8-1990	99,250
» » » »	1- 1-1988/93	98,200	» » » »	9.25%	1- 9-1990	99 —
» » » »	1- 2-1988/93	98,075	» » » »	11.25%	1- 9-1990	99,250
» » » »	1- 3-1988/93	98,050	» » » »	11.50%	1- 9-1990	99,250
» » » »	1- 4-1988/93	98,050	» » » »	9.25%	1-10-1990	98,425
» » » »	1- 5-1988/93	98,625	» » » »	11.50%	1-10-1990	99,275
» » » »	1- 6-1988/93	99,325	» » » »	11.50%	1-10-1990 B	99,225
» » » »	18- 6-1986/93	97,500	» » » »	9.25%	1-11-1990	98,300
» » » »	1- 7-1988/93	99,200	» » » »	9.25%	1-12-1990	98,325
» » » »	17- 7-1986/93	97,475	» » » »	12.50%	1- 3-1991	101,325
» » » »	1- 8-1988/93	99,020	» » » »	11.50%	1-11-1991	97,250
» » » »	19- 8-1986/93	96,675	» » » »	11.50%	1-12-1991	97,300
» » » »	1- 9-1988/93	98,525	» » » »	9.25%	1- 1-1992	94,275
» » » »	18- 9-1986/93	96,675	» » » »	9.25%	1- 2-1992	94,125
» » » »	1-10-1988/93	98,350	» » » »	11.00%	1- 2-1992	95,700
» » » »	20-10-1986/93	96,525	» » » »	9.15%	1- 3-1992	94,200
» » » »	1-11-1988/93	98,550	» » » »	12.50%	1- 3-1992	98,200
» » » »	18-11-1986/93	96,825	» » » »	9.15%	1- 4-1992	93,875
» » » »	19-12-1986/93	97,400	» » » »	11.00%	1- 4-1992	95,175
» » » »	1- 1-1989/94	98,475	» » » »	12.50%	1- 4-1992	97,825
» » » »	1- 2-1989/94	98,325	» » » »	12.50%	18- 4-1992	97,525
» » » »	1- 3-1989/94	98,325	» » » »	9.15%	1- 5-1992	93,625
» » » »	15- 3-1989/94	97,675	» » » »	11.00%	1- 5-1992	94,875
» » » »	1- 4-1989/94	97,700	» » » »	12.50%	1- 5-1992	97,650
» » » »	1-10-1987/94	97,800	» » » »	12.50%	17- 5-1992	97,475
» » » »	1- 2-1985/95	98,970	» » » »	9.15%	1- 6-1992	94,750
» » » »	1- 3-1985/95	95,450	» » » »	10.50%	1- 7-1992	96,850
» » » »	1- 4-1985/95	95,020	» » » »	11.50%	1- 7-1992	95,850
» » » »	1- 5-1985/95	95,020	» » » »	11.50%	1- 8-1992	95,325
» » » »	1- 6-1985/95	95,300	» » » »	12.50%	1- 9-1992	—
» » » »	1- 7-1985/95	96,275	» » » »	12.50%	1-10-1992	97,375
» » » »	1- 8-1985/95	95,600	» » » »	12.50%	1- 2-1993	97,625
» » » »	1- 9-1985/95	95,375	» » » »	12.50%	1- 7-1993	97,050
» » » »	1-10-1985/95	95,850	» » » »	12.50%	1- 8-1993	96,250
» » » »	1-11-1985/95	95,825	» » » »	12.50%	1- 9-1993	96,050
» » » »	1-12-1985/95	95,950	» » » »	12.50%	1-11-1993	96,300
» » » »	1- 1-1986/96	96,075	» » » »	12.50%	17-11-1993	96,300
» » » »	1- 1-1986/96 II	97,500	» » » »	12.50%	1- 1-1994	96,225
» » » »	1- 2-1986/96	96,300	Certificati credito Tesoro E.C.U.	20-10-1983/90	11.50%	99,700
» » » »	1- 3-1986/96	95,950	» » » »	16- 7-1984/91	11.25%	100,150
» » » »	1- 4-1986/96	95,200	» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	95,050
» » » »	1- 5-1986/96	95,300	» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	93,450
» » » »	1- 6-1986/96	95,675	» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	93,200
» » » »	1- 7-1986/96	95,700	» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	92,775
» » » »	1- 8-1986/96	95,050	» » » »	22-11-1984/92	10,50%	99,870
» » » »	1- 9-1986/96	95 —	» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	96,500
» » » »	1-10-1986/96	93,325	» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	97,575
» » » »	1-11-1986/96	93,525	» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	95,425
» » » »	1-12-1986/96	94,050	» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	92,800
» » » »	1- 1-1987/97	93,850	» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	93,575
» » » »	1- 2-1987/97	93,750	» » » »	26-10-1988/93	8,65%	92,675
» » » »	18- 2-1987/97	93,750	» » » »	22-11-1985/93	8,75%	94,920
» » » »	1- 3-1987/97	93,650	» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	94,750
» » » »	1- 4-1987/97	93,375	» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	89,875
» » » »	1- 5-1987/97	93,325	» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	88,525
» » » »	1- 6-1987/97	93,625	» » » »	28-11-1988/93	8,50%	91,725
» » » »	1- 7-1987/97	93,650	» » » »	28-12-1988/93	8,75%	91,725
» » » »	1- 8-1987/97	93,300				
» » » »	1- 9-1987/97	95,950				

Corso dei cambi del 23 marzo 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1256.75	1256.75	1256.75	1256.75	1256.75	1256.75	1257 —	1256.75	1256.75	1261.30
E.C.U.	1502.50	1502.50	1503 —	1502.50	1502.50	1502.50	1502,55	1502,50	1502,50	1502,40
Marco tedesco	736.41	736.41	736.50	736.41	736.41	736,41	736,46	736,41	736,41	736,40
Franco francese.	218.46	218.46	219 —	218.46	218.46	218,46	218,44	218,46	218,46	218,44
Lira sterlina.	2014.90	2014.90	2015.50	2014,90	2014,90	2014,90	2015,400	2014,90	2014,90	2010,45
Fiorino olandese	654.40	654.40	654.50	654,40	654,40	654,40	654,46	654,40	654,40	654,38
Franco belga	35.509	35.509	35.51	35.509	35.509	35.509	35.509	35.509	35.509	35.51
Peseta spagnola.	11.499	11.499	11.51	11.499	11.499	11,499	11,499	11,499	11,499	11,51
Corona danese	192.78	192.78	192.85	192.78	192.78	192,78	192,75	192,78	192,78	192,70
Lira irlandese	1965.30	1965.30	1967 —	1965,30	1965,30	1965,30	1964,50	1965,30	1965,30	—
Dracma greca.	7.688	7.688	7.68	7.688	7.688	7,688	7.679	7,688	7,688	—
Escudo portoghese	8.322	8.322	8.35	8,322	8,322	8,322	8.325	8,322	8,322	8,32
Dollaro canadese	1068.15	1068.15	1071 —	1068.15	1068.15	1068,15	1068,80	1068,15	1068,15	1067,85
Yen giapponese.	8.138	8.138	8.15	8.138	8.138	8,138	8,136	8,138	8,138	8,13
Franco svizzero.	831.40	831.40	831 —	831,40	831,40	831,40	831,45	831,40	831,40	828,70
Scellino austriaco.	104.649	104.649	104.82	104,649	104,649	104,649	104,656	104,649	104,649	104,70
Corona norvegese.	190.32	190.32	190.50	190,32	190,32	190,32	190,30	190,32	190,32	190,43
Corona svedese	204 —	204 —	205 —	204 —	204 —	204 —	204,04	204 —	204 —	203,94
Marco finlandese	311.50	311,50	312 —	311,50	311,50	311,50	311,90	311,50	311,50	—
Dollaro australiano.	939.20	939.20	938 —	939,20	939,20	939,20	942 —	939,20	939,20	944,40

Media dei titoli del 23 marzo 1990

Rendita 5% 1935	72,500	Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	97 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90.	101,125	» » » TR 2,5% 1983/93	87,075
» 9% » » 1976-91	99,700	» » » Ind. 15- 7-1985/90.	100,050
» 10% » » 1977-92.	98,450	» » » » 16- 8-1985/90.	100,100
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,250	» » » » 18- 9-1985/90.	100,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. '97.	92,700	» » » » 18-10-1985/90.	99,975
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987 91	92,700	» » » » 1-11-1983/90.	100,725
» » » 22- 6-1987-91	92,175	» » » » 18-11-1985/90.	100,020
» » » 18- 3-1987-94	75,100	» » » » 1-12-1983/90.	100,825
» » » 21- 4-1987-94	74,775	» » » » 18-12-1985/90.	100,175
Certificati del Tesoro ordinari 10.25% 1- 1-1988 96.	92,525	» » » » 1- 1-1984/91	100,950
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987 92	98,275	» » » » 17- 1-1986/91	100 —
» » » 13.25% 1- 1-1986 91	101,200	» » » » 1- 2-1984/91	101,075
» » » 10% 18- 4-1987 92.	95,650	» » » » 18- 2-1986/91	100,125
» » » 9.50% 19- 5-1987 92.	94,600	» » » » 1- 3-1984/91	100,825
» » » 8.75% 18- 6-1987 93.	90,725	» » » » 18- 3-1986/91.	100,325
» » » 8.75% 17- 7-1987 93.	98 —		
» » » 8.50% 19- 8-1987 93	90,425		

Certificati di credito del Tesoro Ind.		
»	1- 4-1984/91	100,800
»	1- 5-1984/91	100,725
»	1- 6-1984/91	100,825
»	1- 7-1984/91	100,700
»	1- 8-1984/91	100,650
»	1- 9-1984/91	100,625
»	1-10-1984/91	100,500
»	1-11-1984/91	100,475
»	1-12-1984/91	100,325
»	1- 1-1985/92	100,325
»	1- 2-1985/92	100,225
»	18- 4-1986/92	99,625
»	19- 5-1986/92	98,900
»	20- 7-1987/92	99,175
»	19- 8-1987/92	99,650
»	1-11-1987/92	98,600
»	1-12-1987/92	98,575
»	1- 1-1988/93	98,250
»	1- 2-1988/93	98,100
»	1- 3-1988/93	98,100
»	1- 4-1988/93	98,100
»	1- 5-1988/93	98,650
»	1- 6-1988/93	99,300
»	18- 6-1986/93	97,500
»	1- 7-1988/93	99,225
»	17- 7-1986/93	97,425
»	1- 8-1988/93	99 —
»	19- 8-1986/93	96,700
»	1- 9-1988/93	98,650
»	18- 9-1986/93	96,600
»	1-10-1988/93	98,400
»	20-10-1986/93	96,525
»	1-11-1988/93	98,575
»	18-11-1986/93	96,850
»	19-12-1986/93	97,350
»	1- 1-1989/94	98,550
»	1- 2-1989/94	98,325
»	1- 3-1989/94	98,325
»	15- 3-1989/94	97,750
»	1- 4-1989/94	97,750
»	1-10-1987/94	97,775
»	1- 2-1985/95	98,975
»	1- 3-1985/95	95,400
»	1- 4-1985/95	95 —
»	1- 5-1985/95	95,050
»	1- 6-1985/95	95,400
»	1- 7-1985/95	96,325
»	1- 8-1985/95	96,625
»	1- 9-1985/95	95,375
»	1-10-1985/95	95,825
»	1-11-1985/95	95,825
»	1-12-1985/95	95,975
»	1- 1-1986/96	96,175
»	1- 1-1986/96 II	97,500
»	1- 2-1986/96	96,325
»	1- 3-1986/96	95,975
»	1- 4-1986/96	95,250
»	1- 5-1986/96	95,300
»	1- 6-1986/96	95,725
»	1- 7-1986/96	95,725
»	1- 8-1986/96	95,020
»	1- 9-1986/96	95 —
»	1-10-1986/96	93,400
»	1-11-1986/96	93,575
»	1-12-1986/96	94,075
»	1- 1-1987/97	93,875
»	1- 2-1987/97	93,825
»	18- 2-1987/97	93,800
»	1- 3-1987/97	93,650
»	1- 4-1987/97	93,425
»	1- 5-1987/97	93,400
»	1- 6-1987/97	93,700
»	1- 7-1987/97	93,675
»	1- 8-1987/97	93,350
»	1- 9-1987/97	95,975

Buoni Tesoro Pol.			
»	9,15%	1- 4-1990	99,700
»	10,50%	1- 4-1990	99,725
»	12,00%	1- 4-1990	99,975
»	10,50%	15- 4-1990	99,575
»	9,15%	1- 5-1990	99,625
»	10,50%	1- 5-1990 Q	99,800
»	10,50%	1- 5-1990 B	99,550
»	10,50%	18- 5-1990	99,600
»	9,15%	1- 6-1990	99,375
»	10,00%	1- 6-1990	99,600
»	10,50%	16- 6-1990	99,400
»	9,50%	1- 7-1990	99,450
»	10,50%	1- 7-1990	99,625
»	11,00%	1- 7-1990	99,400
»	9,50%	1- 8-1990	99,300
»	10,50%	1- 8-1990	99,300
»	11,00%	1- 8-1990	99,250
»	9,25%	1- 9-1990	99 —
»	11,25%	1- 9-1990	99,250
»	11,50%	1- 9-1990	99,250
»	9,25%	1-10-1990	98,425
»	11,50%	1-10-1990	99,275
»	11,50%	1-10-1990 B	99,225
»	9,25%	1-11-1990	98,350
»	9,25%	1-12-1990	98,375
»	12,50%	1- 3-1991	101,325
»	11,50%	1-11-1991	97,250
»	11,50%	1-12-1991	97,300
»	9,25%	1- 1-1992	94,275
»	9,25%	1- 2-1992	94,125
»	11,00%	1- 2-1992	95,700
»	9,15%	1- 3-1992	94,200
»	12,50%	1- 3-1992	98,250
»	9,15%	1- 4-1992	93,875
»	11,00%	1- 4-1992	95,225
»	12,50%	1- 4-1992	97,950
»	12,50%	18- 4-1992	97,625
»	9,15%	1- 5-1992	93,575
»	11,00%	1- 5-1992	94,950
»	12,50%	1- 5-1992	97,775
»	12,50%	17- 5-1992	97,575
»	9,15%	1- 6-1992	94,475
»	10,50%	1- 7-1992	96,750
»	11,50%	1- 7-1992	95,850
»	11,50%	1- 8-1992	95,375
»	12,50%	1- 9-1992	97,725
»	12,50%	1-10-1992	97,475
»	12,50%	1- 2-1993	97,575
»	12,50%	1- 7-1993	96,450
»	12,50%	1- 8-1993	96,275
»	12,50%	1- 9-1993	96,075
»	12,50%	1-11-1993	96,300
»	12,50%	17-11-1993	96,300
»	12,50%	1- 1-1994	96,150
Certificati credito Tesoro E.C.U.			
»	»	20-10-1983/90	11,50% . 99,600
»	»	16- 7-1984/91	11,25% . 100,050
»	»	21- 9-1987/91	8,75% . 95,075
»	»	21- 3-1988/92	8,50% . 93,475
»	»	26- 4-1988/92	8,50% . 93,200
»	»	25- 5-1988/92	8,50% . 93,400
»	»	22-11-1984/92	10,50% . 99,725
»	»	22- 2-1985/93	9,60% . 96,450
»	»	15- 4-1985/93	9,75% . 97,375
»	»	22- 7-1985/93	9,00% . 95,275
»	»	25- 7-1988/93	8,75% . 92,750
»	»	28- 9-1988/93	8,75% . 93,300
»	»	26-10-1988/93	8,65% . 92,675
»	»	22-11-1985/93	8,75% . 94,825
»	»	21- 2-1986/94	8,75% . 94,650
»	»	25- 3-1987/94	7,75% . 89,850
»	»	26- 5-1986/94	6,90% . 88,300
»	»	28-11-1988/93	8,50% . 91,725
»	»	28-12-1988/93	8,75% . 91,650

Corso dei cambi del 26 marzo 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1259 —	1259 —	1259,40	1259 —	1259 —	1259 —	1259,080	1259 —	1259 —	1259,75
E.C.U.	1503,500	1503,500	1503,50	1503,500	1503,500	1503,500	1503,500	1503,500	1503,500	1502,50
Marco tedesco	735,600	735,600	735,75	735,600	735,60	735,60	735,700	735,600	735,600	736,41
Franco francese	218,480	218,480	218,50	218,480	218,480	218,48	218,480	218,480	218,480	218,46
Lira sterlina	2032,300	2032,300	2034 —	2032,300	2032,30	2032,30	2032,350	2032,300	2032,300	2032,90
Fiorino olandese	653,750	653,750	653,75	653,750	653,75	653,75	653,740	653,750	653,750	654,40
Franco belga	35,508	35,508	35,51	35,508	35,508	35,508	35,510	35,508	35,508	35,50
Peseta spagnola	11,506	11,506	11,54	11,506	11,506	11,506	11,507	11,506	11,506	11,49
Corona danese	192,800	192,800	192,70	192,800	192,800	192,80	192,800	192,800	192,800	192,78
Lira irlandese	1964,500	1964,500	1965 —	1964,500	1964,50	1964,50	1964,05	1964,500	1964,500	—
Dracma greca	7,666	7,666	7,68	7,666	7,666	7,666	7,670	7,666	7,666	—
Escudo portoghese	8,330	8,330	8,35	8,330	8,330	8,330	8,332	8,330	8,330	8,32
Dollaro canadese	1070,800	1070,800	1070 —	1070,800	1070,80	1070,80	1071,400	1070,800	1070,800	1068,15
Yen giapponese	8,080	8,080	8,13	8,080	8,080	8,080	8,080	8,080	8,080	8,13
Franco svizzero	829,590	829,590	829,50	829,590	829,590	829,590	829,730	829,590	829,590	831,40
Scellino austriaco	104,500	104,500	104,50	104,500	104,50	104,50	104,504	104,500	104,500	104,65
Corona norvegese	190,610	190,610	190,50	190,610	190,610	190,61	190,600	190,610	190,610	190,32
Corona svedese	204,020	204,020	204,25	204,020	204,020	204,020	204,080	204,020	204,020	204 —
Marco finlandese	311,800	311,800	312 —	311,800	311,800	311,800	312,150	311,800	311,800	—
Dollaro australiano	939,800	939,800	939 —	939,800	939,800	939,800	940 —	939,800	939,800	939,20

Media dei titoli del 26 marzo 1990

Rendita 5% 1935	72,500	Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	97 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,125	» » » TR 2,5% 1983/93	87,075
» 9% » » 1976-91	99,700	» » » Ind. 15- 7-1985/90	100,050
» 10% » » 1977-92	98,450	» » » » 16- 8-1985/90	100,050
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,250	» » » » 18- 9-1985/90	100,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	92,700	» » » » 18-10-1985/90	99,975
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	92,750	» » » » 1-11-1983/90	100,700
» » » 22- 6-1987/91	92,250	» » » » 18-11-1985/90	100,025
» » » 18- 3-1987/94	75,150	» » » » 1-12-1983/90	100,825
» » » 21- 4-1987/94	74,850	» » » » 18-12-1985/90	100,250
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,525	» » » » 1- 1-1984/91	100,950
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,275	» » » » 17- 1-1986/91	100,050
» » » 13,25% 1- 1-1986/91	101,300	» » » » 1- 2-1984/91	101,050
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,700	» » » » 18- 2-1986/91	100,075
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,650	» » » » 1- 3-1984/91	100,425
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,725	» » » » 18- 3-1986/91	100,300
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98 —		
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	90,425		

Certificati di credito del Tesoro Ind.		Buoni Tesoro Pol.		
1- 4-1984/91	100.825	9,15%	1- 4-1990	99,775
» » » » 1- 5-1984/91	100,775	» » » 10,50%	1- 4-1990	99,750
» » » » 1- 6-1984/91	100,850	» » » 12,00%	1- 4-1990	99,975
» » » » 1- 7-1984/91	100,750	» » » 10,50%	15- 4-1990	99,600
» » » » 1- 8-1984/91	100,700	» » » 9,15%	1- 5-1990	99,850
» » » » 1- 9-1984/91	100,625	» » » 10,50%	1- 5-1990 Q	99,575
» » » » 1-10-1984/91	100,600	» » » 10,50%	1- 5-1990 B	99,575
» » » » 1-11-1984/91	100,575	» » » 10,50%	18- 5-1990	99,575
» » » » 1-12-1984/91	100,400	» » » 9,15%	1- 6-1990	99,400
» » » » 1- 1-1985/92	100,450	» » » 10,00%	1- 6-1990	99,625
» » » » 1- 2-1985/92	100,200	» » » 10,50%	16- 6-1990	99,375
» » » » 18- 4-1986/92	99,675	» » » 9,50%	1- 7-1990	99,425
» » » » 19- 5-1986/92	99,050	» » » 10,50%	1- 7-1990	99,500
» » » » 20- 7-1987/92	99,175	» » » 11,00%	1- 7-1990	99,375
» » » » 19- 8-1987/92	99,700	» » » 9,50%	1- 8-1990	99,275
» » » » 1-11-1987/92	98,575	» » » 10,50%	1- 8-1990	99,300
» » » » 1-12-1987/92	98,625	» » » 11,00%	1- 8-1990	99,250
» » » » 1- 1-1988/93	98,350	» » » 9,25%	1- 9-1990	99,025
» » » » 1- 2-1988/93	98,100	» » » 11,25%	1- 9-1990	99,450
» » » » 1- 3-1988/93	98,250	» » » 11,50%	1- 9-1990	99,225
» » » » 1- 4-1988/93	98,200	» » » 9,25%	1-10-1990	98,475
» » » » 1- 5-1988/93	98,625	» » » 11,50%	1-10-1990	99,300
» » » » 1- 6-1988/93	99,300	» » » 11,50%	1-10-1990 B	99,225
» » » » 18- 6-1988/93	97,475	» » » 9,25%	1-11-1990	98,375
» » » » 1- 7-1988/93	99,225	» » » 9,25%	1-12-1990	98,350
» » » » 17- 7-1988/93	97,350	» » » 12,50%	1- 3-1991	101,325
» » » » 1- 8-1988/93	99,075	» » » 11,50%	1-11-1991	97,250
» » » » 19- 8-1988/93	96,725	» » » 11,50%	1-12-1991	97,250
» » » » 1- 9-1988/93	98,675	» » » 9,25%	1- 1-1992	94,300
» » » » 18- 9-1988/93	96,600	» » » 9,25%	1- 2-1992	94,150
» » » » 1-10-1988/93	98,525	» » » 11,00%	1- 2-1992	95,700
» » » » 20-10-1988/93	96,525	» » » 9,15%	1- 3-1992	94,200
» » » » 1-11-1988/93	98,575	» » » 12,50%	1- 3-1992	98,275
» » » » 18-11-1988/93	96,900	» » » 9,15%	1- 4-1992	93,875
» » » » 19-12-1988/93	97,150	» » » 11,00%	1- 4-1992	95,300
» » » » 1- 1-1989/94	98,550	» » » 12,50%	1- 4-1992	98,075
» » » » 1- 2-1989/94	98,400	» » » 12,50%	18- 4-1992	97,750
» » » » 1- 3-1989/94	98,325	» » » 9,15%	1- 5-1992	93,700
» » » » 15- 3-1989/94	97,750	» » » 11,00%	1- 5-1992	95,050
» » » » 1- 4-1989/94	97,775	» » » 12,50%	1- 5-1992	98,900
» » » » 1-10-1987/94	97,775	» » » 12,50%	17- 5-1992	97,625
» » » » 1- 2-1985/95	99 —	» » » 9,15%	1- 6-1992	94,375
» » » » 1- 3-1985/95	95,425	» » » 10,50%	1- 7-1992	96,750
» » » » 1- 4-1985/95	95 —	» » » 11,50%	1- 7-1992	95,875
» » » » 1- 5-1985/95	95 —	» » » 11,50%	1- 8-1992	97,550
» » » » 1- 6-1985/95	95,375	» » » 12,50%	1- 9-1992	97,625
» » » » 1- 7-1985/95	96,350	» » » 12,50%	1-10-1992	96,300
» » » » 1- 8-1985/95	95,700	» » » 12,50%	1- 2-1993	96,100
» » » » 1- 9-1985/95	95,375	» » » 12,50%	1- 7-1993	96,475
» » » » 1-10-1985/95	95,825	» » » 12,50%	1- 8-1993	95,400
» » » » 1-11-1985/95	95,775	» » » 12,50%	1- 9-1993	97,700
» » » » 1-12-1985/95	95,950	» » » 12,50%	1-11-1993	96,300
» » » » 1- 1-1986/96	96,225	» » » 12,50%	17-11-1993	96,300
» » » » 1- 1-1986/96 II	97,500	» » » 12,50%	1- 1-1994	96,150
» » » » 1- 2-1986/96	96,250	Certificati credito Tesoro E.C.U. 20-10-1983/90 11,50%		
» » » » 1- 3-1986/96	96 —	» » » » 16- 7-1984/91 11,25%	99,625	
» » » » 1- 4-1986/96	95,225	» » » » 21- 9-1987/91 8,75%	99,850	
» » » » 1- 5-1986/96	95,225	» » » » 21- 3-1988/92 8,50%	95,250	
» » » » 1- 6-1986/96	95,800	» » » » 26- 4-1988/92 8,50%	93,475	
» » » » 1- 7-1986/96	95,850	» » » » 25- 5-1988/92 8,50%	93,250	
» » » » 1- 8-1986/96	95,075	» » » » 22-11-1984/92 10,50%	93,500	
» » » » 1- 9-1986/96	95,075	» » » » 22- 2-1985/93 9,60%	99,625	
» » » » 1-10-1986/96	93,550	» » » » 15- 4-1985/93 9,75%	96,425	
» » » » 1-11-1986/96	93,650	» » » » 22- 7-1985/93 9,00%	97,250	
» » » » 1-12-1986/96	94,125	» » » » 25- 7-1988/93 8,75%	95,150	
» » » » 1- 1-1987/97	93,900	» » » » 28- 9-1988/93 8,75%	93,100	
» » » » 1- 2-1987/97	93,875	» » » » 26-10-1988/93 8,65%	93,200	
» » » » 18- 2-1987/97	93,825	» » » » 22-11-1985/93 8,75%	92,675	
» » » » 1- 3-1987/97	93,700	» » » » 21- 2-1986/94 8,75%	94,600	
» » » » 1- 4-1987/97	93,500	» » » » 25- 3-1987/94 7,75%	94,475	
» » » » 1- 5-1987/97	93,500	» » » » 26- 5-1986/94 6,90%	89 —	
» » » » 1- 6-1987/97	93,800	» » » » 28-11-1988/93 8,50%	91,725	
» » » » 1- 7-1987/97	93,675	» » » » 28-12-1988/93 8,75%	91,475	
» » » » 1- 8-1987/97	93,475	» » » » 24- 5-1989/95 9,90%	96,275	
» » » » 1- 9-1987/97	96,025			

MINISTERO DELLE FINANZE**Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Trasporti Peroni, in Bonate Sopra**

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1990 la riscossione del carico tributario di L. 144.987.334, dovuto dalla S.r.l. Trasporti Peroni, con sede in Bonate Sopra, è stata sospesa ai sensi del terzo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Bergamo nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

90A1429

**MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO****Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi ad acquistare un immobile**

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1990, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1990, registro n. 6 Industria, foglio n. 236, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brindisi è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 500.000.000 l'immobile sito in Brindisi, via Bastioni Carlo V, n. 27 e n. 29, censito al nuovo catasto edilizio urbano del comune di Brindisi alla partita 572, foglio di mappa 190, particelle 227/2 e 3640; alla partita 5426, foglio di mappa 190 particelle 2276/1 e 3641; alla partita 5817 foglio di mappa 190 particella 2277, da destinare alla costruzione di nuovi locali per uffici.

96A1430

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Torino 18 ottobre 1989 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 289 del 12 dicembre 1989)

All'art. 494 del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 37, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella ripartizione delle ore di didattica riservate all'insegnamento della disciplina morfologia normale e patologica relativa al 1° Anno, dove è scritto: «organizzazione macroscopia e aspetti ultrastrutturali del distretto maxillo-facciale ore 20», leggasi: «organizzazione macroscopica e aspetti ultrastrutturali del distretto maxillo-facciale ore 20».

Nella stessa pagina, seconda colonna, nell'assegnazione delle ore di didattica alla disciplina maxillo-facciale del 2° Anno, dove è scritto: «patologia speciale chirurgica maxillo-facciale ore 80», leggasi: «patologia speciale chirurgica maxillo-facciale I ore 80».

Nella stessa colonna, nell'assegnazione delle ore di didattica alla disciplina Radiologia del 3° Anno, dove è scritto: «radiodiagnostica maxillo-facciale ore 60», si legga: «radiodiagnostica maxillo-facciale II ore 60».

90A1435

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 69
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giuducca
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
- ◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
di Fermani Maurizio
Via Corrado Ricci, 35
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria -UNIVERSITAS-
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DULIO
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Vatera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Cairi, 14

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICCHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 38

- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via del Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macelli, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via del Tiliier, 34

VENETO

- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggliore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 19;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 124 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 45/r - GENOVA, Libreria Balduino, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio 8F, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.GE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	296.000
- semestrale	L.	160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	168.000
- semestrale	L.	88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	52.000
- semestrale	L.	36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	166.000
- semestrale	L.	90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	556.000
- semestrale	L.	300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

	Prezzi di vendita	
	Italia	Estero
Invio settimanale N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	255.000
Abbonamento semestrale	L.	155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.



* 4 1 1 1 0 0 0 7 3 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000